

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1149 del 17 agosto 2021

Definizione dei comprensori sciistici e individuazione dei Comuni al loro interno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici" di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19".

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono definiti i comprensori sciistici, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", e individuati i Comuni nei quali applicare le misure in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", ed in particolare con l'art. 2 "Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", è stato istituito, a fronte della mancata apertura al pubblico degli impianti a fune nella stagione sciistica invernale 2020/2021, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, le cui risorse sono ripartite secondo le seguenti modalità:

- a) 430 milioni di euro erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
- b) 40 milioni di euro erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti;
- c) 230 milioni di euro assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'**allegato A** alla presente deliberazione, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, il D.L. 41/2021 stabilisce che:

- per quanto riguarda la lettera a) le risorse sono erogate direttamente dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- per quanto riguarda la lettera b) l'importo di 40 Milioni di Euro è distribuito alle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021; sempre per quanto riguarda la lettera b), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;

- per quanto riguarda la lettera c), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati, nonché a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Ciò premesso, appare necessario, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del D.L. 41/2021, dover provvedere con proprio atto, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lettera c), a definire i comprensori sciistici ed i Comuni al loro interno ubicati.

A tale riguardo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 26 febbraio 2013 è stato approvato il Piano Regionale Neve, strumento previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 21 del 21/11/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", che costituisce lo strumento di pianificazione del sistema impiantistico funiviario e sciistico regionale.

Il Piano Neve definisce ed individua, tra le altre cose, i demani e sub-demani sciabili, gli impianti a fune, le aree sciabili attrezzate, i collegamenti e le piste, ricomprendendo, oltre alle norme tecniche di attuazione, le relazioni sullo sci alpino e nordico e lo stato di fatto relativo alle infrastrutture esistenti, individuando anche i Comuni del Veneto interessati dalla presenza impianti a fune e piste da sci.

Ora, considerata la finalità del provvedimento, che è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali, si ritiene necessario adottare, ai fini dell'applicazione del D.L. 41/2021 e dell'erogazione delle misure di sostegno di cui all'art. 2 del D.L. stesso, una definizione dei comprensori sciistici che sia più funzionale possibile alle finalità della norma, come di seguito specificata: *"aree attrezzate abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve comprendenti il territorio o la parte di uno o più Comuni del Veneto ove è situata la partenza, l'arrivo o il passaggio di almeno un impianto a fune e/o pista da sci da discesa"*.

Tale definizione di comprensorio viene integrata, secondo valutazioni che tengono conto - sulla base di quanto espressamente stabilito dal D.L. 41/2021 - della ricaduta degli impatti economici negativi generati dalla chiusura degli impianti anche sui Comuni contigui, dalla seguente definizione: *"Comuni contigui che completano l'offerta turistica, intendendosi i Comuni montani confinanti con uno dei Comuni come sopra definiti, funzionali all'offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento"*.

Pertanto, sulla base delle definizioni sopra riportate, si individuano, nell'**allegato A** alla presente deliberazione, ai fini dell'adozione delle misure previste dall'art. 2 del D.L. 41/2021:

1. I Comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci, in attività nella stagione sciistica 2020-2021, sulla base delle segnalazioni fornite alla competente struttura regionale da parte delle Province;
2. I Comuni contigui - classificati come Comuni montani ai sensi della L.R. 25/2014 - per i quali sia stato rilevato un indice di turisticità (calcolato come rapporto fra numero di presenze registrate nel periodo novembre 2018-aprile 2019/ numero di abitanti alla data del 1° gennaio 2019) superiore a 1.

Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verrà considerata solo la parte del territorio comunale superiore a 600 metri s.l.m.

In fase di definizione, con successivo provvedimento, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", potranno essere adottate ulteriori precisazioni ed indicazioni, anche per la delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell' **Allegato A**, nonché per l'eventuale inclusione di ulteriori Comuni contigui, motivata dalla stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste da sci, a causa dell'emergenza sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";

VISTO, in particolare, l'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

RITENUTO necessario quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del D.L. 41/2021, dover provvedere con proprio atto, ai sensi del medesimo art. 2, comma 2, lettera c), a definire i comprensori sciistici ed i Comuni al loro interno ubicati;

VISTA la legge regionale n. 21 del 21/11/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 26 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il Piano Regionale Neve, strumento previsto dall'art. 7 della L.R. 21/2008;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", la seguente definizione di comprensori sciistici: *"aree attrezzate abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve comprendente il territorio o la parte di uno o più comuni del Veneto ove è situata la partenza, l'arrivo o il passaggio di almeno un impianto a fune e/o pista da sci da discesa nonché comuni contigui che completano l'offerta turistica, intendendosi i comuni montani confinanti con uno dei comuni come sopra definiti, funzionali all'offerta turistica del comprensorio sciistico di riferimento"*;
3. di individuare nell'allegato A) alla presente deliberazione, sulla base delle definizioni sopra riportate, ai fini dell'adozione delle misure previste dall'art. 2 del D.L. 41/2021:
 - a) I comuni interessati dalla presenza di impianti a fune e piste da sci, in attività nella stagione sciistica 2020-2021;
 - b) I comuni contigui - classificati come comuni montani ai sensi della L.R. 25/2014 - per i quali sia stato rilevato un indice di turisticità (calcolato come rapporto fra numero di presenze registrate nel periodo novembre 2018-aprile 2019/ numero di abitanti alla data del 1° gennaio 2019) superiore a 1.
4. di stabilire che per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti verrà considerata solo la parte del territorio comunale superiore a 600 metri s.l.m.;
5. di prevedere che, in fase di definizione, con successivo provvedimento, dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro, di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", potranno essere adottate ulteriori precisazioni ed indicazioni, anche per la delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell'**Allegato A)**, nonché per l'eventuale inclusione di ulteriori comuni contigui, motivata dalla stretta connessione tra i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico ed i danni e/o le limitazioni economiche subite per effetto della mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste da sci, a causa dell'emergenza sanitaria;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.